

FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE
Via San Bernardino n. 49 – Tel 0323 542600 - 3284990210
Codice Fiscale 02566350035

Capitolato speciale d'appalto

Allegato B

**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
FONDAZIONE CENTRO EVENTI “IL MAGGIORE”**

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'ASSISTENZA TECNICA video audio luci, durante le prove e gli eventi che si svolgono presso il Centro eventi "il Maggiore".

Il responsabile tecnico:

- Gestisce gli impianti video/audio/luci dell'intera struttura;
- Monitora l'utilizzo degli impianti da parte delle compagnie ospiti;
- Verifica le esigenze impiantistiche e sceniche delle compagnie, perché operino senza pregiudicare o alterare gli standard esistenti di sicurezza e manutenzione del Centro;
- Coordina il personale (siparista, macchinista, elettricista, facchini) per l'allestimento e svolgimento degli spettacoli ospiti;
- Opera controlli periodici dei locali del centro, dei materiali e delle attrezzature ad uso palcoscenico;
- Consegna i materiali e le attrezzature ad uso palcoscenico alle compagnie e ne verifica lo stato alla riconsegna;
- Movimentazione buca dell'orchestra

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, secondo le modalità previste nel presente capitolato. Il servizio potrà essere prorogato fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 3 - Opzione proroga

Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, il Committente non avesse ancora provveduto a definire la procedura di aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, lo stesso potrà richiedere la proroga e l'appaltatore sarà tenuto a continuare per un periodo non inferiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla scadenza.

Art. 4 – Custodia attrezzature

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza e conservazione delle dotazioni tecniche presenti, per i quali viene richiesta la manutenzione ordinaria del buon padre di famiglia.

Art. 5 – Assistenza tecnica video-audio-luci

Precisato che la programmazione artistica è in capo alla Fondazione, il gestore sarà responsabile dell'assistenza tecnica video - audio – luci di tutte le iniziative, che la Fondazione organizzerà in proprio, deciderà di patrocinare o autorizzerà in generale.

In questo caso il gestore è tenuto, insindacabilmente, a uniformare il proprio orario di servizio alle necessità delle compagnie e/o degli organizzatori, compresi i tempi di allestimento e prova spettacoli.

Nel caso di eventi organizzati da terzi, gli stessi affideranno direttamente il servizio all'aggiudicatario il quale dovrà applicare gli stessi prezzi determinati dalla presente gara.

La ditta, nel caso di necessità e se in possesso, dovrà fornire a noleggio attrezzature mancanti.

Art. 6 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto ammonta ad euro 35.000,00 oltre IVA (euro 350,00 oltre IVA a giornata) ed è stato stimato per circa 100 giornate.

Per giornata si intende un orario di lavoro pari a 8 ore frazionabili in mezze giornate.

Art. 7 - Pagamenti

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente previa presentazione di fattura elettronica ed invio di report con la puntuale descrizione del servizio effettuato.

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla giornata di emissione.

Art. 8 - Personale

2.000,00 oltre IVA

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la presenza di personale sufficiente ad espletare il servizio richiesto secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal Committente, o, in caso di privati, dagli stessi.

Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice deve essere assunto e inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'impresa appaltatrice si impegna inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e tutti gli aggiornamenti che interverranno nel corso della durata contrattuale.

L'impresa appaltatrice deve farsi carico di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare alla Fondazione, *il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'impresa appaltatrice deve presentare inoltre, prima dell'inizio del servizio, il proprio Piano di Sicurezza.*

Saranno a carico dell'Impresa appaltatrice:

- il trattamento economico sia ordinario che straordinario dovuto al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, che dovrà essere regolarmente assunto, nonché i relativi contributi assicurativi e previdenziali;
- le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti i contratti di lavoro;
- l'adozione, nella esecuzione dei lavori, del procedimento e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'impresa appaltatrice deve garantire la continuità del servizio, assicurando la sostituzione dei propri operatori assenti per ferie, malattia e permessi.

Il Committente si riserva di risolvere il contratto per la mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

Art. 9 – Altri oneri inerenti al servizio – obblighi

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesso derivassero alla Fondazione o terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

Art. 10 - Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dal Committente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Roberto Nobile

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia potrà essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose verso il Committente, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Fondazione.

A garanzia degli obblighi di responsabilità e di risarcimento di eventuali danni a beni e persone nell'esecuzione del contratto, la ditta affidataria è pertanto tenuta a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, un'apposita assicurazione R.C.T/O con estensioni d'uso:

a) la copertura deve comprendere anche i seguenti danni:

- danni che i lavoratori/attività arrechino a cose o persone fino a 6 mesi dopo la cessazione dell'appalto;

- danni ai locali nei quali si eseguono i lavori;

- danni e perdita di cose in consegna/custodia;

- danni da interruzioni o sospensioni di attività/servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;

- danni a cose di terzi da incendio dei beni dell'aggiudicatario;

b) massimali di copertura assicurativa: € 3.000.000,00 "unico";

c) deve comprendere garanzia di RCO (a tutela anche di eventuali rivalse INAIL/INPS o di azioni da parte di lavoratori infortunati per servizio), con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e con sotto – limite di € 1.500.000 per persona.

La Fondazione si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi, l'idoneità della polizza e degli eventuali atti aggiuntivi e di ottenere integrazioni o specificazioni.

La Fondazione dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze assicurative.

L'appaltatore si impegna pertanto a presentare copia della predetta polizza all'Ufficio Amministrativo della Fondazione o anteriormente al momento dell'affidamento del servizio.

L'appaltatore si impegna inoltre a inviare ad ogni singola scadenza copia della regolare quietanza di avvenuto pagamento del premio.

Art. 11 - Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto.

Art. 12 – Subappalto

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto è escluso il subappalto.

Art. 13 - Vigilanza – Penalità – Sanzioni

Ai fini del presente capitolato la vigilanza sulla gestione è di competenza della Fondazione.

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la ditta appaltatrice dal presente capitolato nonché quelli conseguenti a leggi, regolamenti vigenti od emanandi saranno accertati dagli uffici della Fondazione mediante verbali o note di difformità dei quali sarà data comunicazione alla ditta appaltatrice, il quale, a tutela della qualità del servizio e

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili alla ditta appaltatrice la Fondazione si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

Avrà inoltre il diritto di rescindere il contratto oltreché per cause imputabili alla ditta appaltatrice anche per cause di forza maggiore compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria.

In caso di risoluzione, fatta salva ogni diversa disposizione da parte della Fondazione, il contratto sarà sciolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stessa di avvalersi della clausola risolutiva.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili alla ditta appaltatrice la Fondazione si riserva comunque ogni azione di risarcimento danni con rivalsa nei confronti delle ditta interessata compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 16 – Controversie e foro competente

Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione che non potesse essere definita tra le parti in via transattiva è riconosciuta la competenza del Foro di Verbania.

Art. 17 - Trattamento di dati personali

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di legge (GDPR sulla Privacy, regolamento (UE) 2016/679).

Art. 18 - Clausola di rinvio


Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, la Fondazione e la ditta appaltatrice fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Verbania, 29 febbraio 2020

Fondazione "Il Maggiore" di Verbania

Il Presidente

d.ssa Rita Nobile



della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme secondo il principio della progressione. Per l'applicazione di sanzioni e/o penalità sarà seguita la seguente procedura:

la Fondazione promuoverà formale contestazione alla ditta appaltatrice con esplicitazione delle disfunzioni rilevate comunicando altresì eventuali prescrizioni alla quale la ditta appaltatrice dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti dalla Fondazione.

In linea generale le contestazioni vengono operate per iscritto e comunicate con PEC.

La ditta appaltatrice ha la facoltà di produrre proprie controdeduzioni sulla materia oggetto di contestazione. Tali controdeduzioni devono pervenire entro e non oltre il termine massimo di giorni 10 dalla data della nota di notifica/comunicazione della contestazione; trascorso inutilmente tale termine la mancanza si intenderà riconosciuta.

In caso di comprovata urgenza o per motivi particolarmente gravi la Fondazione potrà applicare sanzioni e/o penalità prescindendo dai tempi sopraindicati, con procedura di urgenza a tutela delle esigenze del servizio e degli utenti.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Le sanzioni e/o penalità vengono previste da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di sanzioni/penalità non preclude al Responsabile del procedimento l'attivazione di altre forme di tutela come, ad esempio la risoluzione contrattuale, azioni di richiesta danni, ecc.

Nel caso di recidiva nel termine di un mese, l'importo delle sanzioni di cui sopra può essere raddoppiato.

La ditta appaltatrice non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti afferenti al servizio se non preventivamente comunicate per iscritto alla fondazione.

Art. 14 – Clausola risolutiva del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le seguenti ipotesi:

- A) Apertura di una procedura giudiziale a carico della ditta appaltatrice;
- B) Messa in liquidazione o altri casi di cessione attività della ditta appaltatrice;
- C) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza sul lavoro;
- D) Inosservanza delle norme relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- E) Interruzione non motivata del servizio;
- F) Inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente capitolato;
- G) Mancato rispetto delle norme sulla Tracciabilità.

È comunque facoltà della Fondazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di servizio senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia di giudice o altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice comunicazione del provvedimento amministrativo di revoca o decadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che l'elenco soprariportato relativo alle cause di risoluzione e/o decadenza del contratto è meramente indicativo e esemplificativo e non esaustivo e che la stazione appaltante ha facoltà di revocare o dichiarare decaduto il contratto al verificarsi di fatti gravi di inadempienze o disfunzioni valutabili ad esclusivo giudizio della stessa.

Art. 15 – Cause di forza maggiore

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore debitamente documentate non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti né ad indennizzi di sorta purchè tempestivamente ed adeguatamente comunicate.

Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

Nota